



Cremona
COMUNE DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 CODICE DELLA STRADA

AGGIORNAMENTO

Giunta Comunale n. ___ del _____	regolamento per la disciplina della previdenza integrativa per il personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208 codice della strada: Aggiornamento
Giunta Comunale n. 67 del 27 marzo 2024	Approvazione del regolamento per l'istituzione di forme di assistenza e di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale e funzionamento dell'organismo di gestione.

SOMMARIO

<i>TITOLO I</i>	<i>1</i>
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	1
ART. 2 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	1
ART. 3 – ISCRIZIONE AL FONDO PERSEO SIRIO.....	1
ART. 4 – FINANZIAMENTO E CONFERIMENTO AL FONDO DELLE QUOTE	2
ART. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ANTICIPAZIONI, RISCATTI (ABROGATO).3	
ART. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE	3
ART. 7 - CONTRIBUTIONI INDIVIDUALI VOLONTARIE (ABROGATO).....	3
ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO (ABROGATO).....	3
ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY	3
 <i>TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE (ABROGATO)</i>	 <i>4</i>
 ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA	 4
ART. 16 - NORME FINALI	4



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 CODICE DELLA STRADA: AGGIORNAMENTO

TITOLO I

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. L'art. 208, comma 4 lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e previdenza integrativa per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 destinate dall'Amministrazione al personale di Polizia Locale a titolo di contributi datoriali al Fondo di previdenza integrativa Perseo-Sirio, sulla base delle norme contrattuali
3. Il personale di cui alla lettera d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92, deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso delle qualifiche indicate all'art. 5 della Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65 del 7 marzo 1986 e successive modificazioni.

Art. 2 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 del Codice della Strada e, pertanto, saranno impegnate per stipulare accordi che assicurino previdenza integrativa agli appartenenti alla Polizia Locale.
2. abrogato
3. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante destinazione dei contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, come previsto dal comma 1 lettera a) dell'art. 98 del CCNL 16.11.2022.

Art. 3 – ISCRIZIONE AL FONDO PERSEO SIRIO

1. I destinatari della previdenza integrativa di cui all'art.1 sono iscritti al Fondo Perseo-Sirio come “aderenti contrattuali”, direttamente dall'Amministrazione, senza alcun obbligo di adesione individuale al Fondo.
- 2.abrogato.
- 3.abrogato



Art. 4 – FINANZIAMENTO E CONFERIMENTO AL FONDO DELLE QUOTE

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada.

A livello di previsione, la quota degli introiti da destinare a previdenza integrativa viene determinata attraverso la deliberazione della Giunta Comunale nella quale trovano destinazione i proventi ex art. 208 del Codice della Strada.

La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione.

Tale quota, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e ss.mm.ii., è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel Bilancio di previsione annuale e nel Piano Esecutivo di Gestione, individuando un apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada)

2. La quota pro-capite viene conferita al Fondo in proporzione al periodo di effettiva presenza nel corso dell'anno di competenza. Verranno computati a questo fine i periodi di servizio soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. Il versamento al Fondo delle quote pro-capite determinate secondo le modalità indicate nel comma 7 verrà effettuato **entro il 31 dicembre di ogni anno**.

4. Non si considerano presenza effettiva, ai fini della corresponsione delle quote, i seguenti casi di interruzione del servizio prestato:

- aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.110 o dell'art.90 del D.Lgs. 267/2000;

- tutti i periodi di assenza non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria e di aspettativa non retribuita, previsti dai CCNL per tempo vigenti o disciplinati dalla legge;

- qualunque tipologia di sospensione dal servizio, derivante da responsabilità disciplinare posta a capo del dipendente, prevista dai CCNL per tempo vigenti;

- qualunque tipologia di sospensione cautelare dal servizio, prevista dai CCNL per tempo vigenti, fatti salvi eventuali conguagli da operarsi successivamente alla conclusione del procedimento che ha originato la sospensione cautelare stessa.

5. Nel caso in cui a un dipendente, successivamente all'assunzione, venga attribuito un profilo professionale differente da quello di agente o ufficiale di polizia locale, verrà meno la corresponsione delle quote in argomento da parte dell'Ente a far data dalla cessazione del ruolo.

6. Le quote pro-capite spettanti agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Cremona vengono calcolate dal Settore Polizia Locale in rapporto al periodo di servizio di ogni singolo dipendente, corrispondente a 12 mesi per il personale a tempo pieno e indeterminato, e al budget deliberato dalla Giunta Comunale.

7. Le quote risultanti in economia vengono ridistribuite proporzionalmente ai beneficiari sulla base del periodo di servizio.

8. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 3 del presente regolamento, per il personale neoassunto il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova che pertanto va escluso



ai fini del calcolo della quota individuale.

**Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ANTICIPAZIONI, RISCATTI
(ABROGATO)**

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. L'obbligo contributivo da parte dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle una delle seguenti condizioni:

- cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Cremona ovvero di mobilità interna – perdita del profilo professionale di Agente / Ufficiale di Polizia Locale.

2. La prosecuzione alla partecipazione al fondo Perseo Sirio, oppure il riscatto parziale/totale della posizione individuale, avverrà sulla base del Regolamento del Fondo o delle normative vigenti

Art. 7 - CONTRIBUTIONI INDIVIDUALI VOLONTARIE (ABROGATO)

**Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
(ABROGATO)**

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il Dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune nonché del Fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.



TITOLO II- DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE

(ABROGATO a seguito dell'applicazione dell'art. 56-quater CCNL 21.05.2018, come sostituito dall'art. 98 CCNL 16.11.2022)

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

Art. 16 - NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovra ordinate incompatibili.